



UNIONE MICROPOLIS

DETERMINA DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE

n. 3 del 17.02.2022

Oggetto: **Recupero somme indebitamente erogate a dipendente**

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

DATO ATTO che:

- è stato riscontrato che, per mero errore, al dipendente XXXXX sono stati indebitamente corrisposti gli emolumenti per gli anni 2019-2020 e 2021 relativamente alla corresponsione degli assegni familiari;
- da conteggi effettuati detta somma indebitamente erogata è pari ad € 507,00 per gli anni 2019-2020 oltre ad € 514,26 per l'anno 2021, per un totale di € 1.021,26;

CONSIDERATO

- che l'art. 406 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827), dispone che *"Ove una o più rate di stipendi, pensioni o altri assegni fissi personali fossero stati indebitamente pagate ai titolari, l'amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate posteriori fino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione"*;
- l'art. 3 del Regio Decreto Legge 19 gennaio 1939, n. 295 dispone che, *"ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta o, in genere, risultino pagate una o più rate non dovute di stipendi ed assegni equivalenti, di pensione ed indennità che ne tengano luogo, o di uno qualsiasi degli assegni indicati dal D.L. 2 agosto 1917, n. 1278, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, previa comunicazione scritta del relativo provvedimento amministrativo"*;
- che l'art. 2 del D.P.R. gennaio 1950, n. 180 (ripreso dall'art. 573 delle Istituzioni Generali sui Servizi del Tesoro emanate con D.M. Tesoro 15/12/72) stabilisce che gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensioni e di altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato o dagli altri Enti (nonché le indennità di fine rapporto – *Corte Costituzionale, sentenza 19 marzo 1993, n. 99*) sono soggetti a sequestro ed a pignoramento fino alla concorrenza di un quinto;
- che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 293 del 04/02/08, ha fissato alcuni importanti principi in tema di recupero di somme erroneamente corrisposte dalla P.A. al

proprio dipendente, precisando anzitutto che il versamento di emolumenti non dovuti costituisce una fattispecie di indebito (oggettivo) ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., e, come tale, la successiva attività volta al recupero è *“esercizio...di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale”*. Peraltro, essa *“ha carattere di doverosità e costituisce diritto...non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate”* (ex pluribus, Cons. Giust. Ammin. Reg.Sicilia, Sez. Giur., 15/01/02, n. 8; Cons. St., Sez. IV, 17/12/03, n. 8274; id., Sez. VI, 12/12/02, n. 6787; id., 20/12/05, n. 7221);

- che ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. *“chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”*, pertanto la ripetibilità delle somme non può essere esclusa per la buona fede del percipiente le stesse, rilevando la buona fede soltanto per la restituzione dei frutti e degli interessi;
- che la giurisprudenza della Sezione quarta del Consiglio di Stato ha stabilito che, nei casi di recupero di somme erroneamente corrisposte dalla P.A. al proprio dipendente, si può prescindere dalla procedura dell'avvio del procedimento se vi è urgenza a provvedere (25 settembre 2000, n. 5061) o quando l'interessato ha avuto comunque modo di apprendere la notizia (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 5003);
- che nella fattispecie, trattandosi di retribuzioni corrisposte a dipendenti pubblici, il recupero delle somme indebitamente erogate dalla P.A. ai suoi dipendenti costituisce un comportamento doveroso, privo di valenza provvedimentoale, che discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 2033 cod.civ. (cfr C.G.A., 15 gennaio 2002, n. 8; Cons. St., VI Sez., 20 febbraio 2002, n. 1045 nonché 20 aprile 2004, n. 2203);
- che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la decisione 2/7/2012 n. 2/2012/QM ha ribadito il diritto-dovere (*rectius*: potere) dell'amministrazione di ripetere l'indebito, anche dopo la scadenza dei termini del procedimento;
- che ricorre l'urgenza di recuperare quanto indebitamente percepito data la consistenza della somma e il limitato residuo periodo lavorativo del dipendente prima del collocamento a riposo per il raggiungimento dei limiti di età;
- che, il Servizio Amministrazione del Personale ha informato il dipendente della necessità di recuperare gli indebiti, e lo ha invitato a restituire la somma a debito entro 30 giorni con la precisazione che, ove lo stesso non si trovasse nella possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione, avrebbe potuto inviare apposita istanza intesa ad ottenere la rateizzazione del debito;
- che il dipendente ha concordato con il servizio amministrazione del personale un piano di rientro (allegato A)

VISTI

- il D.Lgs n. 267/00;
- il D.Lgs n. 165/01 e ss.mm.ii.;
- il vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il R.D. del 23 maggio 1924, n. 827;
- il R.D.L. del 19 gennaio 1939, n. 295;

RITENUTO doveroso procedere al recupero delle somme residue indebitamente erogate al dipendente XXXXX per gli anni 2019-2020 e 2021, pari ad euro 1.021,26;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che sono state indebitamente erogate al dipendente XXXXX a titolo di assegni familiari emolumenti per gli anni 2019-2020 e 2021 somme stipendiali pari ad euro 1.021,26;
2. DI PROCEDERE, al recupero delle residue somme indebitamente erogate pari ad € 1.021,26 a titolo di assegni familiari per gli anni 2019-2020 e 2021, nei confronti del dipendente XXXXX mediante trattenuta sulla retribuzione ai sensi del R.D.L. n. 295/39, secondo le misure e tempistiche riportate nell'allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) fino al raggiungimento della somma dovuta;
3. DI NOTIFICARE il presente atto al dipendente XXXXX;
4. DI TRASMETTE il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché proceda alle conseguenti ai necessari conseguenti adempimenti;
5. DI DARE ATTO che, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza PA e privacy, la presente determinazione viene pubblicata senza indicazione dei dati personali del dipendente; detti dati vengono comunque conservati e mantenuti nella determinazione originale, depositata e conservata presso gli uffici unionali.

Il Segretario dell'Unione
Daniele Belloni



UNIONE COMUNI DELLA PROVINCIA DI PAVIA
MAGGIORPOLIS

Allegato A alla determina n.3/2022

Piano di rientro – somme indebitamente erogate per € 1.021,26

Imputazione	Importo detratto	Importo residuale
Busta paga febbraio 2022	€ 127,66	€ 893,60
Busta paga marzo 2022	€ 127,66	€ 765,94
Busta paga aprile 2022	€ 127,66	€ 638,28
Busta paga maggio 2022	€ 127,66	€ 510,62
Busta paga giugno 2022	€ 127,66	€ 382,96
Busta paga luglio 2022	€ 127,66	€ 255,30
Busta paga agosto 2022	€ 127,66	€ 127,64
Busta paga settembre 2022	€ 127,74	€ 0,00